



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezione del Consiglio provinciale di Pordenone

## Anno **2014**

### Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale

**Presentazione e ammissione delle candidature,  
operazioni di votazione, operazioni di scrutinio,  
attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti**

# La presentazione e l'ammissione delle candidature

## Formazione delle candidature

### Liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento di tale numero, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.<sup>45</sup>

Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Pordenone, dato che lo stesso è composto da 26 consiglieri,<sup>46</sup> le liste dei candidati devono comprendere un corrispondente numero massimo di candidati e un numero minimo non inferiore a 4 candidati.

### Quote di genere

La legge regionale 2/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.<sup>47</sup>

Tuttavia, la legge regionale tiene anche conto della possibilità che, vista la ristrettezza del corpo elettorale, tale disposizione risulti in concreto inapplicabile, prevedendo che la stessa trova applicazione soltanto se tra gli amministratori comunali (sindaci e consiglieri) nessuno dei due generi risulta presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali deve essere comunicata dal Servizio elettorale della Regione all'Ufficio elettorale provinciale entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.<sup>48</sup>

Al riguardo, si può già sin da ora anticipare che certamente la previsione sulle quote di genere non troverà applicazione in occasione delle prossime elezioni provinciali di Pordenone considerato che, in base ai dati aggiornati alla data del 25 agosto u.s., gli amministratori comunali appartenenti al genere maschile raggiungono quasi la percentuale del settantacinque per cento, superando quindi di gran lunga il limite previsto dalla legge.

Totale amministratori	Maschi	%	Femmine	%
829	617	74,4	212	25,6

In ogni caso, per consentire la regolare formazione delle candidature, il dato concernente la percentuale della rappresentanza di genere sarà reso noto dal Servizio elettorale della Regione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

<sup>45</sup> Articolo 16, comma 1, legge regionale 2/2014.

<sup>46</sup> Articolo 4, comma 1, lett. c), legge regionale 2/2014.

<sup>47</sup> Articolo 16, comma 2, legge regionale 2/2014. Un'altra misura prevista dalla legge regionale allo stesso fine è quella concernente la cosiddetta "doppia preferenza di genere" (art. 21).

<sup>48</sup> Articolo 16, comma 3, legge regionale 2/2014.

## Dichiarazione di presentazione delle candidature

I modelli necessari per presentare le candidature sono riportati nell'Allegato D.

Tutti i modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni provinciali 2014 – Presentazione e ammissione delle candidature".

Per la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati può essere utilizzato il **modello n. 1 (Atto principale)**, predisposto per contenere il numero minimo di sottoscrizioni previsto dalla legge. Se si intende raccogliere un numero superiore di sottoscrizioni, deve essere utilizzato anche il **modello n. 1-bis (Atto separato)**, nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni. I **modelli nn. 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, devono essere **stampati in formato A3, fronte-retro**, così da formare un unico documento.

Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione della lista. Si ricorda infatti che, secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato, la lista deve ritenersi non validamente presentata se le sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 535/1999 e n. 1553/2007).

### Contenuto minimo necessario della dichiarazione

La presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale avviene mediante il deposito presso l'Ufficio elettorale provinciale di una dichiarazione che deve contenere (nell'atto principale e negli atti separati) i seguenti elementi essenziali:<sup>49</sup>

#### a) denominazione della lista

Dato che la legge regionale non prevede il contrassegno di lista, la denominazione rappresenta l'elemento che contraddistingue la lista differenziandola rispetto alle altre.<sup>50</sup>

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali con riferimento alle caratteristiche del contrassegno, la denominazione non deve essere identica o confondibile con quella notoriamente usata da altri partiti o gruppi politici o con quella di altra lista già presentata nella medesima consultazione.<sup>51</sup> Inoltre, l'utilizzo di una denominazione identica a quella di partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, deve essere autorizzato con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista;<sup>52</sup>

#### b) elenco dei candidati

Di ogni candidato deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita, nonché la carica ricoperta e il comune nel quale il mandato è esercitato;

<sup>49</sup> Articolo 18, comma 2, legge regionale 2/2014.

<sup>50</sup> Articolo 16, comma 4, legge regionale 2/2014.

<sup>51</sup> Articolo 30, comma 2, legge regionale 19/2013.

<sup>52</sup> Articolo 30, comma 3, legge regionale 19/2013.

c) **firme dei sottoscrittori**

Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento degli elettori (ossia del corpo elettorale, costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia), con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.<sup>53</sup>

Per quanto riguarda la Provincia di Pordenone, in base al dato provvisorio (829 amministratori) relativo alla consistenza del corpo elettorale alla data del 25 agosto u.s., ogni lista di candidati dovrebbe essere sottoscritta da almeno 25 elettori. In ogni caso, il dato concernente il numero degli elettori sulla base del quale calcolare il numero minimo di sottoscrizioni sarà reso noto dal Servizio elettorale della Regione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché la carica ricoperta e il comune nel quale il mandato è esercitato.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.<sup>54</sup>

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di elezioni comunali, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate.<sup>55</sup> L'autenticazione viene effettuata dai soggetti e nei modi indicati in "Autenticazioni".

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 90° giorno precedente il termine finale previsto per la presentazione delle candidature.<sup>56</sup>

### **Delegati delle liste dei candidati**

Oltre al contenuto minimo necessario, si ritiene che la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di elezioni comunali, possa anche contenere l'indicazione di un delegato di lista effettivo e di un eventuale delegato supplente, con il compito di tutelare gli interessi della lista contro eventuali irregolarità nel corso delle operazioni.<sup>57</sup>

I delegati di lista devono essere elettori e non possono svolgere la stessa funzione per più di una lista. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche sottoscrittori o candidati della lista.

Si ritiene che nelle elezioni provinciali, considerate le caratteristiche del procedimento di elezione indiretto (un'organizzazione minima, con la presenza di un unico ufficio elettorale) i delegati di lista possano svolgere le funzioni che normalmente vengono attribuite sia ai delegati sia ai rappresentanti di lista. In particolare, i delegati assistono a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale ad eccezione di quelle di esame delle candidature, sedendo al tavolo dell'ufficio o in prossimità, e possono chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.<sup>58</sup>

Resta ferma la possibilità per i delegati di designare, con atto autenticato, altri soggetti quali rappresentanti della lista.

<sup>53</sup> Articolo 16, comma 4, legge regionale 2/2014.

<sup>54</sup> Articolo 16, comma 5, legge regionale 2/2014.

<sup>55</sup> Articolo 28, comma 3, legge regionale 19/2013.

<sup>56</sup> Articolo 6 legge regionale 19/2013, il quale rinvia all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

<sup>57</sup> Articolo 27, comma 2, lett. e), legge regionale 19/2013.

<sup>58</sup> Articoli 26, comma 4, 27, comma 2, lett. e), 35, comma 1, legge regionale 19/2013.

## Documenti da allegare alla dichiarazione

---

Alla dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati devono essere allegate:

- a) le **dichiarazioni di accettazione della candidatura** di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale.<sup>59</sup>

Ogni dichiarazione di accettazione contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica dallo stesso ricoperta e del comune nel quale il mandato è esercitato.<sup>60</sup> Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, si ritiene che ciascun candidato, nell'accettare la candidatura, debba anche dichiarare di non aver accettato analoga candidatura in altre liste presentate per la medesima consultazione.<sup>61</sup>

Ogni dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "Autenticazioni".

Ai fini dell'ammissione della lista, non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori.<sup>62</sup>

- b) solamente nel caso in cui la lista sia contraddistinta con una denominazione identica a quella di partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, è necessario allegare alla dichiarazione di presentazione della lista anche una **dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo della denominazione**, attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico.<sup>63</sup>

La dichiarazione che autorizza l'utilizzo della denominazione del partito o gruppo politico è sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali. In questo caso alla dichiarazione viene allegata anche l'attestazione;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra. In questo caso alla dichiarazione viene allegato anche l'atto di incarico.

La firma della dichiarazione, dell'eventuale attestazione e dell'eventuale atto di incarico è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "Autenticazioni".

## Autenticazioni

### Soggetti competenti

---

Le autenticazioni sono effettuate da uno dei seguenti pubblici ufficiali:<sup>64</sup>

- notai;

<sup>59</sup> Articoli 17, comma 1, e 18, comma 3, legge regionale 2/2014.

<sup>60</sup> Articolo 17, comma 2, legge regionale 2/2014.

<sup>61</sup> Articolo 29, comma 3, lett. c), legge regionale 19/2013.

<sup>62</sup> Cons. Stato, Sez. V, n. 2152/2004.

<sup>63</sup> Articolo 30, comma 4, legge regionale 19/2013.

<sup>64</sup> Articolo 6 legge regionale 19/2013, che rinvia all'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

- giudici di pace;
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei tribunali;
- segretari delle procure della Repubblica;
- presidente, assessori, presidente del consiglio provinciale e consiglieri della Provincia di Pordenone;
- sindaci, assessori, presidenti dei consigli comunali e consiglieri dei comuni della Provincia di Pordenone;
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali del Comune di Pordenone;
- segretari provinciali e comunali;
- funzionari provinciali e comunali incaricati, rispettivamente, dal presidente della provincia e dai sindaci;
- consiglieri regionali della Regione FVG.

I consiglieri provinciali e comunali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Si tratta di semplice comunicazione non soggetta ad autorizzazione.

I pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni:

- esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari;
- anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

### **Contenuto dell'autenticazione**

---

L'autenticazione, ossia l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore.<sup>65</sup>

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto da ritenersi validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione.<sup>66</sup>

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Articolo 1, comma 1, lettera i), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>66</sup> Cons. Stato, Sez. V, n. 3212/2001; Cons. Stato, Sez. V, n. 5504/2012.

<sup>67</sup> Articolo 5, comma 3, legge regionale 28/2007.

## Deposito delle candidature

### Soggetti competenti

---

Nel silenzio della legge regionale 2/2014 e conformemente a quanto avviene nelle elezioni comunali, si ritiene che il deposito delle dichiarazioni di presentazione delle liste possa essere effettuato da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.

La firma del soggetto che deposita i documenti non necessita di autenticazione.<sup>68</sup>

### Termini e luogo del deposito

---

Le dichiarazioni di presentazione delle liste devono essere depositate presso l'Ufficio elettorale provinciale **dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 20° giorno antecedente** la data della votazione.<sup>69</sup>

L'Ufficio elettorale provinciale dovrà individuare in anticipo il luogo dove deve essere effettuato il deposito dei documenti, informando i soggetti interessati mediante pubblicazione della decisione sul sito internet della provincia.

### Compiti dell'Ufficio elettorale provinciale

---

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, per ogni lista depositata l'Ufficio elettorale provinciale, direttamente oppure avvalendosi della propria segreteria:<sup>70</sup>

- assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
- rilascia una ricevuta degli atti depositati, indicando anche il giorno e l'ora del deposito.

La ricevuta è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso delle operazioni che vi vengono attestate.<sup>71</sup>

Per la ricevuta di deposito può essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato D.

L'Ufficio non può rifiutare le dichiarazioni di presentazione delle liste, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine; deve, tuttavia, indicare nella ricevuta le irregolarità riscontrate.

<sup>68</sup> Cons. Stato, Sez. V, n. 138/1997.

<sup>69</sup> Articolo 18, comma 1, legge regionale 2/2014.

<sup>70</sup> Articolo 31, comma 2, legge regionale 19/2013.

<sup>71</sup> T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 712/2009 e n. 210/2013.

## Esame e ammissione delle candidature

### Termini

L'Ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature e adotta le decisioni in ordine all'ammissione delle stesse **entro lo stesso giorno in cui è avvenuta la presentazione**.<sup>72</sup>

### Esame delle candidature

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature, l'Ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:<sup>73</sup>

a) **controllo della data e dell'ora di presentazione**

L'Ufficio controlla innanzitutto che la dichiarazione di presentazione della lista sia stata depositata entro il termine previsto, ossia entro le ore 16.00 del 20° giorno antecedente la data della votazione.

Se la dichiarazione di presentazione è stata depositata oltre il termine previsto, la lista viene esclusa;

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nel deposito della documentazione causato da sovraffollamento nella sala) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2297/2001).

b) **controllo del contenuto della dichiarazione di presentazione**

L'Ufficio controlla quindi il contenuto minimo necessario della dichiarazione di presentazione della lista, verificando che la dichiarazione riporti (nell'atto principale e negli atti separati) la denominazione della lista, nonché l'elenco dei candidati e dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione priva degli elementi essenziali viene esclusa;

c) **controllo delle firme dei sottoscrittori**

L'Ufficio controlla il numero di sottoscrizioni contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e verifica che le stesse siano autentiche.

L'Ufficio elimina i sottoscrittori la cui firma non sia stata regolarmente autenticata. Se lo stesso soggetto ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, l'Ufficio ritiene valida la sottoscrizione della lista che precede nell'ordine di deposito.

La lista viene esclusa se, compiute tali verifiche, risulta sottoscritta da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto. Il numero minimo di sottoscrittori è determinato sulla base della consistenza del corpo elettorale resa nota dal Servizio elettorale della Regione subito dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;

d) **controllo della lista e dei singoli candidati**

L'Ufficio, al fine di verificare se la lista è formata secondo quanto previsto dalla legge, effettua i seguenti controlli:

<sup>72</sup> Articolo 18, comma 4, legge regionale 2/2014.

<sup>73</sup> Articolo 18, comma 5, legge regionale 2/2014; articolo 34 legge regionale 19/2013.



- 1) **numero dei candidati**  
 accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore a 4. Se i candidati sono in numero inferiore, la lista viene esclusa.  
 Il decesso di un candidato non rileva ai fini del computo del numero minimo di candidati presenti nella lista.<sup>74</sup>  
 Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, l'Ufficio la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi;
  - 2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**  
 verifica il contenuto delle dichiarazioni di accettazione della candidatura di ciascun candidato.  
 I candidati che non hanno presentato la dichiarazione oppure che ne hanno presentata una priva di sottoscrizione o di autenticazione o nella quale manchino le indicazioni previste dalla legge, vengono cancellati dalla lista;
  - 3) **requisito dell'eleggibilità**  
 accerta che i candidati siano sindaci o consiglieri comunali effettivamente in carica al momento dell'esame della lista, sulla base di quanto risulta dall'elenco degli amministratori in carica trasmesso dal Servizio elettorale della Regione il giorno della presentazione delle candidature;
  - 4) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**  
 confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista che precede nell'ordine di deposito;
  - 5) **controllo finale della lista**  
 verifica se, per effetto della cancellazione di singoli candidati ai sensi dei numeri 2, 3 e 4, il numero dei candidati compresi nella lista risulta inferiore al minimo prescritto e, in questo caso, esclude la lista;
- e) **controllo della denominazione della lista**  
 L'Ufficio ricusa la denominazione:
- 1) identica o confondibile con quella notoriamente usata da altri partiti o gruppi politici o con quella di altra lista che precede nell'ordine di deposito;
  - 2) identica a quella di partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, se manca la prescritta dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo della denominazione o se la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.

<sup>74</sup> Articolo 33, comma 2, legge regionale 19/2013.

## Decisioni finali e operazioni di sorteggio

### Decisioni finali

---

Se l'esame delle candidature si è concluso senza esclusione di liste o di candidati o senza ricusazione di denominazioni, l'Ufficio elettorale provinciale effettua immediatamente le operazioni di sorteggio.

In caso contrario, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di elezioni comunali, l'Ufficio comunica ai delegati di lista le proprie osservazioni, le eventuali modifiche apportate alla lista e l'eventuale ricusazione della denominazione,<sup>75</sup> invitandoli a presentare entro lo stesso giorno correzioni di errori materiali o una nuova denominazione in sostituzione di quella ricusata.

Allo scadere del termine stabilito, l'Ufficio si riunisce per decidere in modo definitivo in ordine all'ammissione di nuove denominazioni, per sentire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse e per ammettere eventuali correzioni di errori materiali.<sup>76</sup> Le decisioni definitive adottate dall'Ufficio sono comunicate ai delegati di lista.<sup>77</sup>

Si ritiene, tenuto conto della ristrettezza dei tempi previsti dalla legge, che tutte le comunicazioni ai delegati di lista possano darsi per effettuate con la semplice affissione nella sala della riunione di un avviso contenente l'elenco delle liste presentate e l'indicazione delle decisioni di ammissione o di esclusione. È opportuno, ai fini della convocazione dei delegati di lista, che nello stesso avviso siano anche indicati il giorno e l'ora in cui l'Ufficio si riunirà per effettuare il sorteggio delle liste ammesse.

### Operazioni di sorteggio

---

Subito dopo la conclusione delle operazioni di esame delle candidature, oppure il giorno seguente, l'Ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio,<sup>78</sup> alle quali possono assistere i delegati di lista.

Il sorteggio consiste nell'estrarre a sorte la denominazione delle singole liste ammesse assegnando a ciascuna denominazione un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine di estrazione.

### Adempimenti finali dell'Ufficio elettorale provinciale

---

Dopo le operazioni di sorteggio, l'Ufficio elettorale provinciale, direttamente oppure avvalendosi della propria segreteria:<sup>79</sup>

- deposita nella segreteria della provincia i verbali relativi all'esame delle candidature e il verbale riguardante le operazioni di sorteggio;
- trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali. Il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;

<sup>75</sup> Articolo 35, comma 1, legge regionale 19/2013.

<sup>76</sup> Articolo 35, comma 2, legge regionale 19/2013.

<sup>77</sup> Articolo 35, comma 3, legge regionale 19/2013.

<sup>78</sup> Articolo 18, comma 6, legge regionale 2/2014.

<sup>79</sup> Articolo 19, comma 1, legge regionale 2/2014.

- predisporre le schede di votazione.

### **Caratteristiche delle schede di votazione**

---

Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna delle cinque fasce demografiche nelle quali sono ripartiti i comuni della provincia.<sup>80</sup>

All'interno la scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati appartenenti alla lista votata.<sup>81</sup>

Per ciascuna fascia demografica, le schede sono stampate in numero pari al numero degli elettori della fascia, maggiorato di almeno il dieci per cento.

Il modello della scheda di votazione è riportato nell'Allegato E. Per i colori delle schede si veda l'Allegato C.

<sup>80</sup> Articolo 19, comma 2, legge regionale 2/2014.

<sup>81</sup> Articolo 19, comma 3, legge regionale 2/2014.